



Comune di Mondaino
(Provincia di Rimini)

Piazza Maggiore n. 1 C.A.P. 47836
Tel . 0541 981674

PIVA 00664480407
Fax 0541/982060

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 54	O G G E	Rettifica alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28/07/2014 ad oggetto: “ Imposta Municipale Propria (IMU): Conferma aliquote e detrazioni di imposta per l'anno 2014”.
Data 28/11/2014	T T O	

L'anno **Duemilaquattordici**, il giorno **Ventotto** del mese di **Novembre** alle ore 21.00 nella Sala delle adunanze consigliare del Comune suddetto.

Alla 1[^] convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
Gnaccolini Matteo– Sindaco	X		Chiaretti Enrico	X	
Casadei Luigino	X		Merli Irene		X
Calesini Jessica	X		Morri Valeria		X
Bacchini Roberto	X				
Pintus Mauro	X				
Arduini Fabio	X				
Bruscoli Valentina	X				

Assegnati N. 10
In carica N. 10

Presenti N. 8
Assenti N. 2

Fra gli assenti sono giustificati i signori: Merli I., Morri V.;

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza GNACCOLINI MATTEO nella sua qualità di Sindaco – Partecipa il Segretario Comunale ERRICO VINCENZO;

La seduta è pubblica.

Deliberazione C.C. n. 54 del 28.11.2014

Oggetto: Rettifica alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28/07/2014 ad oggetto: “ Imposta Municipale Propria (IMU): Conferma aliquote e detrazioni di imposta per l'anno 2014”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con propria precedente deliberazione n. 36 del 28.07.2014 avente ad oggetto “Imposta Municipale Propria (IMU): Conferma aliquote detrazioni di imposta per l'anno 2014.”, esecutiva, questo Comune ha determinato le aliquote e le detrazioni d'imposta per l'anno 2014;
- che nella stesura dell'atto deliberativo si sono verificati degli errori dovuti a dei refusi di stampa;

Dato atto:

- che l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla Legge n. 214 del 2011, nella versione precedente a quella attualmente vigente prevedeva che: *“L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni. (Comma così modificato dall'art. 4, comma 5, lett. d), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44)”*;
- che l'art. 1, comma 708, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) dispone: *“A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.”*;

Visto che:

- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla Legge n. 214 del 2011, nella versione precedente a quella attualmente vigente prevedeva al secondo e terzo periodo che: *“ per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00”*;
- che l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201 del 2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011, come sostituito da comma 707 lett. D) della Legge n. 147 del 28.12.2013 (Legge di stabilità), per l'anno di imposta 2014 non prevede la detrazione per i figli;

Ritenuto di rettificare la schema della precedente deliberazione n. 36 del 28.07.2014:

- togliendo il punto 4 relativo all'assoggettamento dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/02/1994, n. 133;
- togliendo alla categoria Abitazione principale A/1 A/8 A/9 la detrazione di euro 50,00 per i figli minori di 26 anni;

Ritenuto altresì di trasmettere telematicamente la presente deliberazione attraverso il portale www.portalefederalismo.gov.it;

Visti:

- la legge n. 201/2011 e ss.mm.ii.;
- la legge n. 147/2013;
- il decreto legge n. 16/2014;

Visto il positivo parere espresso dal Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

votanti n. 8

favorevoli n. 8

contrari n. 0

astenuiti n. 0

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di significare che a seguito della rettifica di cui in premessa, con riferimento alla categoria Abitazione principale A/1 A/8 A/9 non spetta la detrazione di euro 50,00 per i figli minori di 26 anni;
3. Di specificare, per l'anno 2014, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale unica (IMU), confermando il rispetto del vincolo di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013:

N.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	aliquota base 0,76% + aumento 0,30 punti percentuali pari allo 1,06 per cento
2	Unità immobiliari diverse dall'abitazione principale e relative pertinenze.	aliquota base 0,76% + aumento 0,30 punti percentuali - diminuzione 0,25 punti percentuali per applicazione TASI pari allo 0,81 per cento
3	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze limitatamente alle unità classificate nelle categorie	aliquota base 0,4% + aumento 0,10 punti

<u>catastali A/1, A/8 e A/9,</u>	percentuali – diminuzione 0,25 punti percentuali per applicazione TASI pari allo 0,25 per cento
----------------------------------	--

In base all'art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni) e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4. Di dare atto che copia della presente deliberazione sarà inviata **esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni**, nonché di pubblicare sul proprio sito web la presente deliberazione;

Successivamente con la seguente votazione espressa in forma palese:

votanti n. 8
favorevoli n. 8
contrari n. 0
astenuiti n. 0

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to GNACCOLINI MATTEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ERRICO VINCENZO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal

ai sensi dell'art.124 del decreto legislativo n.267 del 18-08-00.

dalla Residenza Comunale, li 10.12.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ERRICO VINCENZO

E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione :

[X] - è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla fine della pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267

[] - è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ERRICO VINCENZO

E' copia conforme all'originale.